



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N.

ORD. Sevr. 10/13

Al Sig. Responsabile cancellerie settore civile
SEDE

Oggetto: procedimento di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 195 del D.Lgs 1998 n. 58.

Con la dichiarata illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale, 27 giugno 2012, n. 162), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), viene meno la competenza esclusiva del giudice amministrativo (art. 133), con cognizione estesa al merito (art. 134, c. 1 lett. c) e competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma (art. 135, c. 1, lett. c) in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Per le medesime ragioni sopra illustrate la Corte Costituzionale ha ritenuto affetto da illegittimità costituzionale anche l'intero articolo 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione.

Per quanto premesso, la competenza avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni torna alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma.

Da quanto premesso deve evincersi che la procedura in questione può configurarsi come opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs 689/1981 e il contributo unificato da richiedersi in questo caso, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 sia quello a scaglioni a valore in base al valore della sanzione amministrativa, come disposto dall'art. 2, comma 212, lettera b), n.

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), senza il raddoppio previsto per le impugnazioni trattandosi di competenza attribuita alla corte di appello in unico grado.

Su punto, concordando con l'interpretazione data, il Presidente ha formulato quesito al Ministero.

Bologna 5/06/2013

Il Dirigente
Dott.ssa Mariena Cerati

